



Spett.<sup>le</sup>  
C l i e n t e  
Sua Sede

Circolare n. 1 del 12 gennaio 2026

**OGGETTO: Comunicazioni lavoratori somministrati - INAIL mod. OT23 – Nomina R.L.S. – Fondi di assistenza sanitaria integrativa ed enti bilaterali**

**Lavoratori somministrati: adempimenti in scadenza 31 gennaio 2026**

Ricordiamo che, come ogni anno, entro il 31 gennaio, ai sensi dell'art 36, c. 3 del D.Lgs n. 81/2015, le aziende che ricorrono a lavoratori somministrati hanno l'obbligo di comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSU o RSA) o, in loro mancanza, alle rappresentanze sindacali territoriali, i seguenti dati consuntivi: numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell'anno precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori coinvolti.

La dichiarazione dovrà essere inviata per raccomandata o PEC alle rappresentanze sindacali territoriali.

Per la Provincia di **Como** le PEC di riferimento sono le seguenti:

<b>CGIL-Camera del Lavoro</b> via Italia Libera n. 23 22100 - Como <a href="mailto:filcamsgil.como@pecgil.it">filcamsgil.como@pecgil.it</a> *	<b>CISL dei Laghi</b> via Brambilla n. 24 22100 - Como <a href="mailto:cisl.deilaghi@pec.cisl.it">cisl.deilaghi@pec.cisl.it</a>	<b>CST – UIL del Lario</b> via Torriani n. 27 22100 - Como <a href="mailto:uil@pec.uiltucscomerba.it">uil@pec.uiltucscomerba.it</a> **
--	--	---

\* per i settori diversi dal Terziario e dal Commercio è necessario verificare la PEC corrispondente; per il settore Tessile, Chimica e Plastica l'indirizzo di riferimento è [filctemcgil.como@pecgil.it](mailto:filctemcgil.como@pecgil.it), per il settore Metalmeccanico la mail da utilizzare è [fiom.como@pec.it](mailto:fiom.como@pec.it), mentre per il settore Legno dovrete utilizzare: [filleacgil.como@pecgil.it](mailto:filleacgil.como@pecgil.it).

\*\* per la O.S. UIL: settore metalmeccanico = [uilmlario@pec.it](mailto:uilmlario@pec.it)  
settore tessile e chimica = [uiltec.uil.como@legalmail.it](mailto:uiltec.uil.como@legalmail.it)  
settore legno e arredamento = [altalombardia@pec.fenealuil.it](mailto:altalombardia@pec.fenealuil.it)

Per la Provincia di **Monza-Brianza** sono le seguenti:

<b>CGIL-Camera del Lavoro</b> via Premuda n. 17 20900 - Monza <a href="mailto:cgil.monzabrianza@pecgil.it">cgil.monzabrianza@pecgil.it</a>	<b>CISL Monza-Brianza-Lecco</b> via Dante n. 17/A 20900 - Monza <a href="mailto:ust.monzalecco@cisl.it">ust.monzalecco@cisl.it</a>	<b>CST – UIL Monza e Brianza</b> via R. Ardigò n. 15 20900 - Monza <a href="mailto:mail@pec.uiltucslombardia.it">mail@pec.uiltucslombardia.it</a>
---	---	--

Vi preghiamo di verificare sui siti internet delle Organizzazioni sindacali i referenti territoriali al di fuori della Provincia di Como e di Monza e Brianza (verificate con attenzione l'esito positivo della trasmissione delle PEC, e in caso di difficoltà, contattateci subito).

Vi ricordiamo di trasmetterci sempre copia del contratto di somministrazione per le annotazioni obbligatorie sul Libro Unico del Lavoro (LUL), che dovranno essere effettuate nel medesimo mese dell'avvio del contratto. Ricordiamo inoltre che, in caso di mancato o non corretto assolvimento di questi adempimenti, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da €. 250,00 a €. 1.250,00.

### **Domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione (OT23) ANNO 2026**

Il modello OT23 riguarda lo sconto dei premi assicurativi per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, adottati dalle imprese assicurate nel 2025 in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia. La domanda di riduzione può essere richiesta a prescindere dall'anzianità dell'attività lavorativa e deve essere inoltrata telematicamente, attraverso la sezione Servizi Online Riduzione per prevenzione presente sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it), entro il **02 marzo 2026**.

I 71 interventi sono raggruppati in 6 sezioni:

SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)

SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale

SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali

SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione

SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative

SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI.

Gli interventi sono classificati nelle due tipologie A e B in ragione della maggiore o minore valenza prevenzionale; per fruire della riduzione l'azienda deve aver realizzato 1 intervento di tipo A oppure 2 interventi di tipo B. Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT (posizione assicurativa territoriale) dell'azienda, tranne gli interventi della sezione E relativi alle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro e l'intervento F-5 relativo al piano per la gestione dell'emergenza in caso di incendio, che devono essere stati realizzati su tutte le PAT.

Per ogni intervento è indicata la documentazione ritenuta probante, che dovrà essere trasmessa unitamente all'istanza, tramite l'apposita funzionalità disponibile nel servizio online.

Nel modulo di domanda l'azienda dichiara inoltre di essere consapevole che il riconoscimento della riduzione è subordinato all'accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi, all'osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e all'attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro.

In caso di accoglimento, la riduzione è applicata nella misura fissa dell'otto per cento nei primi due anni dalla data d'inizio attività della PAT; per gli anni successivi la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT.

Per valutare l'idoneità e l'opportunità per la Vostra azienda di ottenere lo sconto, dovrete confrontarvi con i Vostri consulenti alla sicurezza o tecnici incaricati. Lo Studio è a disposizione per l'invio della documentazione tramite i servizi telematici INAIL; a tal scopo dovrete consegnare la documentazione necessaria entro il prossimo **13 febbraio 2026**.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto è comunicato, tramite PEC, all'azienda entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda (02 marzo). Il provvedimento di accoglimento indica la percentuale di riduzione da applicarsi, in misura uguale, ai tassi medi di tariffa delle voci presenti nella PAT. Successivamente, nelle basi di calcolo dell'autoliquidazione è

indicato il tasso applicato già ridotto. La riduzione si applica al premio di regolazione dovuto per l'anno di presentazione della domanda, relativo alla PAT su cui è stato realizzato. Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell'otto per cento. Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori per ogni annualità per un triennio, in riferimento alla specifica PAT, secondo la seguente sintesi:

lavoratori-anno del triennio	Riduzione
Fino a 10	28%
da 10,01 a 50	18%
da 50,01 a 200	10%
oltre 200	5%

### **INAIL – comunicazione RLS**

Se non gestito direttamente dall'azienda o se non delegato ad altro professionista (consulente per la sicurezza), vi ricordiamo di comunicarci, il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in caso di nuova nomina, al fine dell'adempimento degli obblighi comunicativi previsti dall'art. 18 c.1 del D.Lgs. n.81/2008, tramite denuncia telematica all'INAIL entro il prossimo 31 marzo 2026.

### **Fondi di assistenza sanitaria integrativa ed enti bilaterali**

I CCNL disciplinano le modalità di adesione ai fondi di assistenza sanitaria integrativa: si tratta di fondi di origine contrattuale finalizzati a fornire prestazioni aggiuntive, rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale, a vantaggio dei lavoratori dipendenti, tramite il pagamento (integrale o parziale) del costo delle prestazioni richieste.

Al fine di agevolare i Vostri dipendenti, vi suggeriamo di ricordare loro che la denominazione del fondo contrattuale è reperibile in busta paga e che, per maggiori approfondimenti e informazioni, possono consultare direttamente i siti istituzionali dei fondi.

Il medesimo suggerimento riguarda anche le provvidenze eventualmente erogate dagli enti bilaterali, per i quali si rinvia sempre ai rispettivi siti istituzionali.

Grati per la collaborazione, porgiamo distinti saluti.

**STUDIO FRIGERIO**  
**Consulenti del Lavoro Associati**